

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'attribuzione dei toponimi e degli odonimi alle aree di circolazione e della numerazione civica, nonché il funzionamento della Commissione comunale per la toponomastica, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Comune di Trieste tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile dello stesso.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Il **toponimo** è il nome proprio di luogo o località e la **toponomastica** è lo studio dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

L'**odonimo** è il nome di via, piazza, strada, ecc e l'**odonomastica** è l'insieme dei nomi delle strade ed il loro studio storico-linguistico.

L'**onomastica** è lo studio dei nomi propri di persona o i nomi di luogo di una determinata area.

TITOLO II- TOPONOMASTICA

ARTICOLO 3 – FINALITA'

L'onomastica stradale deve tutelare la tradizione toponomastica cittadina curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, civile antica e moderna, tenuto conto dei principi di pari opportunità nella declinazione toponomastica al maschile e al femminile.

ARTICOLO 4 – AREE DI CIRCOLAZIONE

- I. Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualunque forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo, ecc) costituisce "area di circolazione" e deve essere distinta da propria denominazione. L'Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le aree di circolazione aperte al pubblico, anche se di proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale. L'attribuzione della denominazione alle aree di circolazione risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico e non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area.

2. Ogni area di circolazione è distinta dal toponimo stradale. Questo è costituito dalla specie (DUG – Denominazione Urbanistica Generica) che identifica la tipologia di area di circolazione e dalla denominazione (DUF – Denominazione Urbanistica Ufficiale) che può comprendere l'eventuale completamento alla specie o alla denominazione (preposizioni o titoli onorifici).

ARTICOLO 5 – PROCEDIMENTO PER LA DENOMINAZIONE DI AREE

1. Il procedimento per la denominazione di aree di circolazione può essere avviato d'ufficio, qualora si renda necessaria o opportuna l'attribuzione della denominazione ad un'area di circolazione, o su istanza di parte.
2. Le proposte di denominazione di aree di circolazione devono venir presentate all'Ufficio Toponomastica.
3. Ogni cittadino residente nel Comune di Trieste, ogni Consiglio Circostrizionale attraverso propria delibera ed ogni ente, associazione, società con sede nel territorio del Comune può presentare una proposta di denominazione. Qualora la proposta sia presentata da persona fisica deve essere sottoscritta da almeno 25 cittadini che abbiano compiuto 18 anni e siano residenti nel Comune di Trieste.
4. Ogni proposta di denominazione deve essere corredata da una relazione che espliciti le ragioni della proposta, dalla biografia se la proposta riguarda una persona fisica e da altra eventuale documentazione comprovante le ragioni esposte nella relazione.
5. Qualsiasi proposta di denominazione non assegnata entro cinque anni dalla presentazione, decade automaticamente.
6. La presentazione di richieste di denominazione non attribuisce alcun diritto al richiedente.
7. Le decisioni inerenti le denominazioni di aree di circolazione sono assunte dalla Giunta Comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione comunale per la Toponomastica di cui al successivo Titolo III, della Commissione dei Capigruppo consiliari e del Consiglio Circostrizionale territorialmente competente nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento.
8. Le deliberazioni assunte dalla Giunta devono riportare il parere espresso in proposito dalla Commissione comunale per la Toponomastica e dalla Commissione dei Capigruppo e la motivazione dell'eventuale decisione assunta in difformità dai pareri stessi.
9. Alla conclusione del procedimento di intitolazione delle nuove aree di circolazione, l'Ufficio Toponomastica rende disponibile in Rete Civica la nuova denominazione e la relativa codifica, come risultante nello Stradario.

ARTICOLO 6 – DIVIETI E LIMITAZIONI

1. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove vie o piazze pubbliche senza l'autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di Storia Patria.

2. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, fatta salva la facoltà del Prefetto di consentire la deroga in casi eccezionali, ma non prima che siano trascorsi 3 anni dal decesso.
3. Nell'attribuzione della denominazione è vietato che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione, anche se di specie diverse. E' preferibile, altresì non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza.
4. Non vengono apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, allo scopo di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici, storici e di ordine pubblico e non arrecare disagi ai cittadini e danni economici alle attività ivi insediate, fatti salvi casi eccezionali ampiamente motivati. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, deve essere acquisito il parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e sulla targa deve essere indicata anche la precedente denominazione.

ARTICOLO 7 – TARGHE

1. L'Ufficio Strade del Comune provvede all'apposizione di idonee targhe, realizzate in conformità agli artt. 125 e 133 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, indicanti, per esteso, le denominazioni delle aree di circolazione.
2. Le targhe vanno poste all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione. In caso di diramazione della strada verrà posta all'incrocio una palina con targa a bandiera indicante la denominazione della via e dei relativi numeri civici a cui si accede.
3. Nel centro storico, come individuato dal vigente PRG, la targa indicante l'onomastica stradale potrà essere del tipo tradizionale monofacciale (applicata ai muri degli edifici) e, in tal caso, potrà recare anche la qualifica della persona o il fatto a cui si riferisce il toponimo, con eventuali date di nascita, morte o avvenimento.

TITOLO III – COMMISSIONE TOPONOMASTICA

ARTICOLO 8 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. E' istituita la Commissione Consultiva per la Toponomastica, così costituita:
 - il Sindaco o l'Assessore delegato che la presiede
 - un rappresentante della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici;
 - un rappresentante della Società di Storia Patria;
 - due componenti indicati dall'Università agli Studi di Trieste di cui almeno uno storico
 - Alle riunioni della Commissione parteciperanno, con funzioni di supporto e senza diritto di voto, gli Uffici competenti.

2. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale dopo il suo insediamento e resta in carica per tutta la tornata amministrativa. Essa continuerà ad espletare i suoi compiti fino alla nomina della nuova Commissione da parte dell'Amministrazione subentrante.
3. I membri esterni, in caso di dimissioni o di altra causa di cessazione, sono sostituiti, con atto della Giunta Comunale da altri componenti indicati dai medesimi Enti. I sostituti durano in carica fino alla scadenza della Commissione.
4. La Commissione è convocata, in via ordinaria, due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente
6. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

ARTICOLO 9 – COMPITI

1. La Commissione Consultiva per la Toponomastica esprime il suo parere obbligatorio, ma non vincolante per la denominazione di nuove aree di circolazione, ovvero di aree di circolazione già esistenti ma prive di toponimi.
2. Nell'esprimere il parere, la Commissione tiene conto delle seguenti linee guida:
 - prima dell'attribuzione di nuovo toponimo è accertata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, va verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona;
 - i nuovi nomi da assegnare sono strettamente legati alla città e al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione è indicativa dell'interesse della comunità;
 - il toponimo, indichi esso persone, località o altro, deve essere idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non motivato esclusivamente da fini onorifici.

TITOLO IV – STRADARIO E INDIRIZZARIO

ARTICOLO 10 – DEFINIZIONI

- Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune.
- L'indirizzario è un'estensione dello stradario che include la numerazione civica.
- Entrambi gli archivi sono consultabili gratuitamente sul sito internet dell'Amministrazione.

ARTICOLO 11 – COMPETENZE

1. L'Ufficio Toponomastica deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario comunale secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

2. I Servizi comunali competenti segnalano all'Ufficio Toponomastica ogni variazione alle aree di circolazione del territorio comunale, al fine di procedere alla loro denominazione, all'inserimento nello stradario e all'aggiornamento della cartografia comunale.

TITOLO V – NUMERAZIONE CIVICA

ARTICOLO 12 - CRITERI GENERALI E OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri. La simbologia adottata è la numerazione araba, eventualmente integrata da un esponente.
2. Ad ogni costruzione che racchiuda un volume interno utilizzabile e che sia funzionalmente autonoma viene attribuito, successivamente al rilascio dell'atto abilitativo, un numero anagrafico.
3. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. Pertanto, in tali aree i fabbricati sono identificati dalla numerazione anagrafica e la denominazione dell'area di circolazione è sostituita da quella della località.
4. I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulita e ben visibile la numerazione civica e anagrafica.

ARTICOLO 13 - TIPOLOGIA DI ACCESSI

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni dall'area di circolazione – sia pubblica che privata - anche se secondari, che immettono, direttamente o indirettamente, alle unità immobiliari.

ARTICOLO 14 – MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

1. I proprietari degli immobili o gli aventi titolo, ad avvenuta ultimazione dei lavori e prima dell'eventuale richiesta di agibilità, richiedono l'attribuzione della numerazione civica, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Toponomastica in conformità alla normativa vigente e pubblicata sul sito internet del Comune, producendo la documentazione indicata nella modulistica, con particolare riferimento a quella necessaria all'individuazione degli accessi e degli immobili.
2. La domanda è presentata anche da chi abita od opera in un fabbricato che non sia dotato di numero civico, inclusi i proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe.
3. L'attribuzione dei numeri civici non autorizza l'uso degli stabili ma attesta esclusivamente una situazione di fatto ai fini informativi e topografici permettendo, inoltre, l'iscrizione dei cittadini all'anagrafe presso tale indirizzo.
4. Competente ad assegnare la numerazione civica è esclusivamente l'Ufficio

Toponomastica del Comune.

5. Alla conclusione del procedimento per l'attribuzione della numerazione civica l'Ufficio Toponomastica provvede all'aggiornamento degli archivi in suo possesso.

ARTICOLO 15 – VARIAZIONE DI NUMERI CIVICI

1. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve darne comunicazione all'Ufficio Toponomastica per la variazione dei numeri civici al fine della regolare tenuta dello stradario comunale.

ARTICOLO 16 – TARGHETTE DI NUMERAZIONE CIVICA E ANAGRAFICA

1. L'esecuzione, posa e manutenzione delle targhette di indicazione civica e/o anagrafica, sono poste dall'Amministrazione comunale a carico dei proprietari degli stabili.
2. Il Comune si avvale della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta e della sua apposizione qualora questi non provveda nei modi previsti dal presente Regolamento.
3. Tutte le targhette, di materiale resistente, dovranno essere esposte a lato di ciascun accesso, in alto a destra (o in altra posizione visibile dalla pubblica via). Nel centro storico, come individuato dal vigente PRG, le targhette di numerazione civica dovranno essere di ferro smaltato.
4. Le targhette di denominazione civica misurano cm 20 x cm 16 h, sono di colore blu con scritta bianca e devono riportare **il numero civico e la denominazione viaria**.
5. Le targhette indicanti la numerazione anagrafica misurano cm 20 x cm 16 h, sono di colore bianco con iscrizioni rosse, indicanti la **località ed il numero anagrafico**.
6. Le targhette contenenti indicazioni alfabetiche hanno dimensioni cm 16 x cm 10 h, sono **senza indicazioni viarie e:**
 - di colore blu con scritta bianca nelle aree di circolazione dotate di numerazione civica;
 - di colore bianco con scritta rossa nelle località dove vige la numerazione anagrafica.

TITOLO VI - NUMERAZIONE INTERNA

ARTICOLO 17 – MODALITA'

1. Le unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, esercizi e simili) ai quali non si acceda direttamente dall'esterno devono essere contrassegnati da simboli (numeri arabi) progressivi, dal basso verso l'alto.

2. Il numero attribuito ad ogni unità immobiliare deve essere riportato su una targhetta di materiale resistente da affiggere in modo durevole sugli stipiti esterni di accesso o nelle immediate adiacenze.
3. La numerazione degli interni deve essere effettuata:
 - nei condomini: anche se obbligati alla numerazione sono i proprietari delle singole unità immobiliari, gli adempimenti dovranno essere effettuati dagli amministratori in carica quali legali rappresentanti dei condomini, poiché le targhette interessano l'arredo delle parti condominiali;
 - negli immobili non condominiali: dal proprietario o dai comproprietari.
4. Nel caso siano presenti più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (lettere maiuscole), la cui targhetta deve essere posizionata all'accesso della scala.
5. Nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata all'ingresso principale.
6. Qualora una unità ecografica semplice, già numerata, sia interessata a frazionamento e che, a seguito di ciò, realizzi un accesso indipendente, il proprietario o l'amministratore deve darne preventiva comunicazione all'Ufficio Toponomastica del Comune che provvederà all'assegnazione del numero interno per la nuova unità ecografica.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18 – OBBLIGHI E DIVIETI

1. Le targhe stradali sono collocate dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono poste le targhe stradali e le targhette della numerazione civica di averne la massima cura.
2. E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità del presente regolamento.
3. E' vietato manomettere, spostare, danneggiare, sporcare o rendere in qualche modo non visibili le targhe stradali e le targhette della numerazione civica.

ARTICOLO 19 – SANZIONI

1. Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvede alle segnalazioni ed alle comunicazioni necessarie al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori.
2. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 11 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come elevata dall'art. 27 del D.L. 18,2,1983 n. 55 convertito in Legge 26/4/1983, n. 131 e, precisamente:
 - l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00 a norma della Legge 689/81 e s.m.i.;
 - L'intervento sostituito del Comune che provvederà direttamente o tramite ditta incaricata alle operazioni, con addebito della spesa ai singoli proprietari.

ARTICOLO 20 – RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme di legge regolanti la materia e le istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettono l'immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento.

ARTICOLO 21 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale ed entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo online del Comune.